



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Nell'Emilia

Ordinanza Sindacale N. 2 del 26/06/2025

4° SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL RISPETTO DELL'ORDINE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE, RIORDINO E REVOCA DI PRECEDENTI ORDINANZE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 21 lettera e) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta "l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali";
- l'art. 21 lettera f) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta di "sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale";
- tale norma se non rispettata può comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di coloro che si trovano a transitare nelle vicinanze;
- durante il periodo di esercizio dell'attività venatoria pervengono al Comune segnalazioni relative alla presenza di spari nelle immediate vicinanze di abitazioni, strade ad intenso traffico di pedoni e ciclisti, agglomerati urbani;
- per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario creare una fascia di rispetto inibita all'esercizio dell'attività venatoria in quelle zone in cui la problematica lamentata è stata più presente, tenendo conto della tipologia venatoria esercitata nel territorio di questo Comune;

Richiamate le seguenti ordinanze:

_ ordinanza nr. 49 del 30/07/2003 di divieto di caccia e addestramento cani nell'azienda Agrituristica "Sparate Vecchia", di Via Comunale Reggiolo e nel campo da Golf S. Stefano, di Via Vettigano, 26;

_ ordinanza nr. 9 del 27/08/2008 - che ampliava l'ordinanza n. 5 del 12.08.2006 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in territorio comunale";

_ ordinanza nr. 15 del 16/09/2016 "divieto di sparo a tutela della pubblica incolumità, del rispetto dell'ordine pubblico e dell'elevato valore paesaggistico nella zona circostante l'Oasi LIPU denominata "Celestina", sita in Via Reggiolo a Campagnola Emilia";

_ ordinanza nr. 71 del 04/10/2012 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio Comunale" prorogata con ordinanze nr. 24 del 12/10/2020, nr. 16 del 14/10/2021 e nr. 8 del 23/09/2022;

Ritenuto opportuno revocare il divieto di caccia di cui all'ordinanza nr. 49/2003 ripristinando le normali condizioni di esercizio venatorio nel rispetto della normativa vigente entro i confini dell'ex azienda Agrituristica "Sparate Vecchia" in quanto la stessa, da verifiche effettuate dagli uffici, risulta aver cessato l'attività;

Ritenuto altresì di procedere all'ampliamento del divieto di caccia e addestramento cani in alcune aree del territorio frequentate da una moltitudine di utenti anche provenienti dal confinante Comune di Novellara, a tutela dell'incolumità degli stessi;

Rilevata inoltre la necessità di procedere ad un riordino delle aree di divieto raggruppandole nel seguente modo:

area 1 - Aree urbane

area 2 - Via Casella/Cattania

area 3 - Oasi Celestina (conferma dell'attuale ordinanza nr. 15/2016)

Sentito in merito l'Ambito Territoriale di Caccia ATC RE2 Pianura Est, competente per il Comune di Campagnola Emilia;

Sentita in merito la Polizia Locale dell'Unione Pianura Reggiana, che ritiene congruo il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in alcune zone del Comune di Campagnola Emilia, come individuate in allegato, per ragioni di pubblica incolumità;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento dell'autorità Comunale con il quale, partendo dai presupposti di legge, viene vietata l'attività venatoria in apposite e circoscritte aree, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete, eliminando potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e cose, in continuità con i divieti stabiliti con le ordinanze sopra citate;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, tenuto conto della necessità di razionalizzare e omogeneizzare i divieti, confermare l'individuazione inizialmente prevista dalle ordinanze menzionate ad esclusione dell'ex azienda Agrituristica "Sparate Vecchia" per la quale il divieto si intende revocato ed estendere i confini delle aree di divieto in alcune aree del territorio frequentate da una moltitudine di utenti

anche provenienti dal confinante Comune di Novellara, a tutela dell'incolumità degli stessi;

Constatato che l'apposizione del divieto di caccia nelle aree circoscritte individuate in allegato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale di Campagnola Emilia, rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

Valutato che l'affissione di apposita cartellonistica di preavviso consente di dare maggiore diffusione della situazione di pericolo, senza pregiudicare l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo a disposizione ampie zone in cui esercitare tale attività liberamente;

Vista la Legge 157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.

O R D I N A

1. la revoca del divieto di caccia e addestramento cani nell'area di pertinenza dell'ex azienda Agricola "Sparate Vecchia" di cui alla precedente ordinanza n. 49/2003;

2. il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria e dell'addestramento cani nelle aree del territorio comunale dettagliate nelle planimetrie allegate, che rappresentano parte integrale e sostanziale del presente atto, così definite:

- area 1 - Aree urbane
- area 2 - Via Casella/Cattania

3. il divieto di sparo a tutela della pubblica incolumità, del rispetto dell'ordine pubblico e dell'elevato valore paesaggistico nella zona circostante l'Oasi LIPU denominata "Celestina", sita in Via Reggiolo a Campagnola Emilia" definita:

- area 3 - Oasi Celestina così come già disciplinata con ordinanza nr. 15/2016, sostituita dalla presente.

D I S P O N E

1. che i confini di tali zone, come individuate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza quale parte integrale e sostanziale, vengano adeguatamente segnalati mediante posa di appositi cartelli di divieto, collocati in modo da essere visibili ad occhio nudo e in condizioni di visibilità normale, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, e che comunque nel caso di contenziosi sono da valersi i confini riportati nelle planimetrie allegate;

2. che nelle zone di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari del cacciatore e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;

3. che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della vigente legislazione in materia di attività venatoria;

4. che in dette zone sarà possibile effettuare piani di controllo faunistico nel rispetto della tutela delle persone e delle cose come previsto dalla normativa vigente, per operazioni di contenimento della fauna selvatica e di eventuali danni arrecati dalle specie oggetto del controllo;

5. che la sorveglianza per l'esecuzione della presente è demandata alla Polizia Locale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie ed Ambientali, alla Forza Pubblica.

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Campagnola Emilia, **annullando e sostituendo eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la stessa.**

La presente Ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente all'albo pretorio per 15 giorni e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Reggio Emilia
- Provincia di Reggio Emilia
- A.T.C. RE 2 Pianura Est
- Stazione Carabinieri di Campagnola Emilia
- Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Ufficio Tecnico Comunale

che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'aggiornamento dell'apposito tabellamento, nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Sezione di Bologna, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199);

che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bompani, Responsabile del 4° Settore – Servizi alla Persona.

Sindaco
ALESSANDRO SANTACHIARA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.